

DIRETTIVA

Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva, in applicazione dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1109 del 05/11/2024, che richiama l'articolo 2 dell'OCDPC n. 1100/2024, detta disposizioni di dettaglio in ordine alla concessione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata con provvedimento della competente autorità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, di seguito denominati eventi calamitosi, verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024.

Art. 2

Data e luogo di presentazione della domanda di contributo

1. Per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione, gli interessati che, alla data degli eventi calamitosi, risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nell'abitazione sgomberata con ordinanza sindacale devono presentare, entro il **termine perentorio del 31 marzo 2025**, apposita domanda utilizzando il modulo allegato alla presente direttiva.
2. La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione sgomberata anche nei casi di cui all'articolo 8.
3. La domanda di contributo può essere:
 - consegnata a mano e sottoscritta dal richiedente il contributo davanti ad un pubblico ufficiale dell'Amministrazione Comunale autorizzato a riceverla che ne rilascia ricevuta di consegna con numero di protocollo e data da cui evincere il rispetto o meno del suddetto termine;
 - spedita con raccomandata a/r: in tal caso fa fede, ai fini del rispetto del suddetto termine, la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante;
 - inviata tramite PEC o PEO all'indirizzo PEC dell'Amministrazione Comunale; la domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.
4. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta o PEO, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

5. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo Istruttore (O.I.) al soggetto interessato, all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, l'O.I. ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando a tal fine un congruo termine non superiore comunque a **15 giorni**, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte dell'O.I. al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
6. L'O.I. provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 3

Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa

1. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.
2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione sgomberata in cui risulta stabilita alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica, l'O.I. richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi) con raccomandata a.r. fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a **15 giorni**, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte dell'O.I. al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
3. Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale alla data degli eventi calamitosi nell'abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dall'O.I..

Art. 4

Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata

1. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa.
2. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall'interessato e confermata con apposita attestazione dall'amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità, e, comunque, non oltre la scadenza dello stato di emergenza.
3. L'ordinanza di sgombero non è richiesta per il nucleo familiare che, alla data del 31 dicembre 2024, termine finale del primo periodo di rendicontazione, sia già rientrato nell'abitazione. Decorso detto termine è sempre obbligatoria l'adozione formale dell'ordinanza di sgombero.

4. L'ordinanza di sgombero può essere dipesa da inagibilità dell'abitazione per ragioni strutturali a seguito di dissesto idrogeologico (anche per frana in aderenza al fabbricato, frana incombente che minaccia il fabbricato, interruzione della viabilità) e/o, in caso di alluvione, per carenza dei requisiti igienico-sanitari conseguente alle infiltrazioni d'acqua.
5. Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, dalla data di fine dei lavori di ripristino delle condizioni di agibilità si intende automaticamente revocata l'ordinanza di sgombero.
6. Nei casi in cui la normativa in materia di edilizia non preveda né la comunicazione di inizio lavori né quella di ultimazione dei lavori al Comune è compito di quest'ultimo accertare se l'agibilità è stata ripristinata e procedere alla revoca dell'ordinanza di sgombero. Il contributo spetta fino alla data di accertamento del ripristino dell'agibilità se antecedente all'ordinanza di revoca.

Art. 5

Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni degli Organismi Istruttori

1. Entro il **30 aprile 2025**, gli Organismi Istruttori, previa verifica del rispetto del termine perentorio del **31 marzo 2025** per la presentazione delle domande di contributo, procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande.
2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun O.I. in relazione al numero delle domande di contributo presentate entro il termine prescritto e, comunque, nella misura non inferiore al 5% delle stesse.
3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda gli O.I. procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione – se l'amministrazione comunale precedente non coincide con quella certificante - ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, gli O.I. provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo ivi indicato.

Art. 6

Importo mensile del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di **€ 400,00** mensili per il nucleo con un componente, **€ 500** per il nucleo con due componenti, **€ 700** per il nucleo con tre componenti, **€ 800** per il nucleo con quattro componenti, **€ 900** per i nuclei con cinque o più componenti.
2. Il contributo è aumentato **€ 200,00** per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi:
 - a. di età superiore a 65 anni;
 - b. portatore di handicap;
 - c. disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
3. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 2 rimane di importo pari ad **€ 200,00** mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti ed è

riconosciuta anche oltre i limiti massimi mensili di cui al comma 1 previsti per ciascuna tipologia di nucleo familiare.

4. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.
5. La data di rientro nell'abitazione non è computata nel calcolo del contributo.

Art. 7

Casi di aumento e riduzione del contributo

1. Il contributo mensile, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, è aumentato:
 - a) dalla data di nascita di un nuovo componente, fermo restando il limite massimo previsto al comma 1 dell'art. 6 per i nuclei composti da 5 o più componenti;
 - b) dalla data in cui un componente del nucleo trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura sociosanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione si ricongiunga prima del ripristino delle condizioni di agibilità con il nucleo familiare in autonoma sistemazione.
2. Il contributo è ridotto:
 - a) dal giorno successivo al decesso di un componente; in caso di nucleo monofamiliare il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi;
 - b) dalla data in cui uno o più componenti siano sistemati in strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione;
 - c) dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell'abitazione, salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino delle condizioni di agibilità.
3. Le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate all'O.I. **entro 5 giorni** dalla data in cui si verificano.

Art. 8

Sistemazione dei nuclei familiari in alloggi con oneri a carico della pubblica amministrazione

1. In caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dagli Organismi Istruttori che si accollano i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura dell'importo del contributo mensile per l'autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6 o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare.
2. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri di cui al comma 1, gli O.I. trasmettono al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito Agenzia regionale) la relativa rendicontazione con la modalità prevista al comma 3 dell'articolo 12.

Art. 9

Soluzione alloggiativa mista

1. Nel caso di soluzione alloggiativa mista, ovvero di sistemazione abitativa autonoma e sistemazione in alloggi o strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione, il contributo, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui alla presente direttiva, spetta solo per il periodo di autonoma sistemazione.

Art. 10

Casi di esclusione e sospensione del contributo

1. Il contributo non spetta:
 - a. al nucleo familiare che non presenti domanda di contributo per l'autonoma sistemazione entro il termine perentorio stabilito all'art. 2, c. 1;
 - b. al nucleo familiare che rientri nell'abitazione sgomberata prima che vengano eseguiti i lavori di ripristino delle condizioni di agibilità;
 - c. al nucleo familiare assegnatario di un alloggio o sistemato in una struttura ricettiva con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9;
 - d. al nucleo familiare, o al singolo componente, che non farà rientro nell'abitazione sgomberata avendo provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità;
 - e. al nucleo familiare trasferito da un alloggio ACER inagibile ad un altro alloggio ACER;
 - f. alla persona trasferita da una struttura di riposo inagibile o da una struttura socio sanitaria inagibile ad un'altra struttura di riposo o socio sanitaria;
 - g. al componente del nucleo familiare trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura socio sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b);
 - h. al lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare – che, alla data degli eventi calamitosi, abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest'ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;
 - i. al componente del nucleo familiare che abbia costituito un proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lettera c);
 - j. al nucleo familiare che abbia o che acquisisse anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà, di nuda proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); **per abitazione agibile** si intende quella con impianti a norma, allacciamenti ed arredi e **per abitazione libera** si intende quella materialmente disponibile ovvero libera da persone o comunque non gravata da oneri; negli oneri sono ricompresi gli obblighi derivanti da un preliminare di

vendita o da un mandato per la vendita o la locazione solo se questi siano in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se l'abitazione non è agibile nel senso sopra indicato, il contributo cessa comunque dopo 60 giorni dalla relativa disponibilità materiale. In presenza di diritto reale pro quota, l'eventuale dissenso all'utilizzo dell'abitazione, materialmente disponibile ed agibile, espresso da un contitolare del diritto reale di godimento non facente parte dello stesso nucleo familiare sgomberato, deve essere attestato per iscritto; l'attestazione di dissenso deve essere allegata alla domanda di contributo ovvero, se l'acquisizione del diritto reale pro quota si ha successivamente alla presentazione della domanda di contributo, deve essere presentata all'O.I. entro 30 giorni dalla disponibilità materiale dell'abitazione agibile, decorsi inutilmente i quali il contributo cessa. La stessa procedura deve essere applicata anche in caso di nuda proprietà pro quota.

- k. al nucleo familiare che venda l'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino delle condizioni di agibilità.
2. Non sono cumulabili i contributi per l'autonoma sistemazione connessi agli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva e quelli connessi a precedenti eventi calamitosi.

Art. 11

Comunicazione variazioni

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, entro 5 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

Art. 12

Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi autonoma sistemazione e di rimborso degli oneri sostenuti direttamente dagli Organismi Istruttori

1. Gli Organismi Istruttori trasmettono all'Agenzia regionale:
 - **entro il 30 aprile 2025, per il periodo 17 ottobre – 31 dicembre 2024;**
 - **entro il 15 giugno 2025, per il periodo 1° gennaio – 31 maggio 2025;**
 - **entro il 30 novembre 2025, per il periodo 1° giugno – 15 novembre 2025;**

un **elenco riepilogativo** delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione accolte, utilizzando un apposito modulo che sarà reso disponibile dall'Agenzia medesima, **unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie** a relativa copertura all'Area Consulenza giuridica, Contenzioso, Controlli interni dell'Agenzia tramite PEC stpc.consulenzagiuridicacontrolli@postacert.regione.emilia-romagna.it.

2. Gli O.I., ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, provvedono con la massima tempestività alla liquidazione dei contributi agli interessati.
3. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli O.I. per il reperimento di alloggi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, gli O.I. interessati provvedono a quantificarne l'ammontare in apposito atto amministrativo in cui devono essere specificati: l'importo dei canoni di locazione ed eventuali oneri accessori; gli estremi degli atti amministrativi di liquidazione e

dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai proprietari degli immobili locati; il numero dei nuclei familiari, il numero, le generalità e la data di nascita dei relativi componenti e se tra questi siano presenti soggetti che alla data degli eventi calamitosi erano di età superiore ai 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. Copia conforme all'originale di tale atto dovrà essere trasmessa dall'O.I. all'Agenzia regionale nel rispetto dei termini di cui al comma 1, unitamente a nota formale di richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a relativa copertura.

Art. 13

Entrata in vigore della direttiva

La presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.



Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

AL SINDACO DEL COMUNE DI _____

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna – di cui alla OCDPC n. 1109 del 5 novembre 2024

* * * *

IL SOTTOSCRITTO _____

(COGNOME E NOME)

CHIEDE IL CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE ED A TAL FINE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA QUANTO SEGUE

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

DATI PERSONALI DEL DICHIARANTE

COMUNE DI NASCITA _____ DATA DI NASCITA __ / __ / ____

NAZIONALITÀ _____

COMUNE DI RESIDENZA _____ PROVINCIA _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____

CODICE FISCALE _____

TELEFONO _____

E-MAIL _____ @ _____

INDIRIZZO E DATI CATASTALI DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

Via _____

Foglio _____ Mappale _____; _____ Subalterno _____; _____; _____; _____

ORDINANZA DI SGOMBERO n. _____ del ____ / ____ / _____

DATA DI EVACUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ____ / ____ / _____

TITOLO IN BASE AL QUALE SI OCCUPAVA L'ABITAZIONE SGOMBERATA:

1) proprietà

2) locazione Specificare se alloggio Acer SI NO

3) altro _____ (specificare: es. usufrutto, uso, comodato d'uso gratuito)

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DELL'EVENTO CALAMITOSO, RISULTANTE DAL CERTIFICATO STORICO DELLO STATO DI FAMIGLIA (Tabella 1)

(Tabella 1)

Nr. Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	CODICE FISCALE	Età superiore a 65 anni, Portatore di handicap o Disabile con invalidità non inferiore al 67%
					SI/NO
1					
2					
3					
4					
5					

ALLA DATA DELL'EVENTO CALAMITOSO NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA IN CUI ERA STABILITA LA RESIDENZA ANAGRAFICA, DIMORAVA ABITUALMENTE

tutto il nucleo

parte del nucleo _____ (indicare il numero progressivo corrispondente al/i componente/i della Tabella 1)

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ALTERNATIVA DEL NUCLEO FAMILIARE:

(N.B.: in caso di diverse sistemazioni alloggiative dei componenti il nucleo familiare, indicare a fianco della casella di riferimento da barrare il numero progressivo corrispondente al/ai componente/i della Tabella 1)

1. nell'abitazione sgomberata (Nr. Progr. _____)
2. altra abitazione in locazione (Nr. Progr. _____)
3. altra abitazione in comodato d'uso (Nr. Progr. _____)
4. presso amici e parenti (Nr. Progr. _____)
5. roulotte, camper e soluzioni similari (Nr. Progr. _____)
6. strutture ricettive con oneri a carico della P.A. (Nr. Progr. _____)
7. alloggio in affitto con oneri a carico della P.A. (Nr. Progr. _____)
8. alloggio ACER (Nr. Progr. _____)

9. presso il datore di lavoro (Nr. Progr. _____)
(per lavoro a servizio intero)
10. struttura sociosanitaria con oneri, anche parziali,
a carico della P.A. (Nr. Progr. _____)
11. altra abitazione, in proprietà, nuda proprietà, usufrutto,
uso, anche pro quota, nello stesso Comune in cui
è ubicata l'abitazione sgomberata (Nr. Progr. _____)
12. altra abitazione, in proprietà, nuda proprietà, usufrutto,
uso, anche pro quota, in un Comune confinante con
quello in cui è ubicata l'abitazione sgomberata (Nr. Progr. _____)
13. abitazione reperita e con oneri a carico del Comune (Nr. Progr. _____)
14. altro (*specificare* _____) (Nr. Progr. _____)

INDIRIZZO DELLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ALTERNATIVA:

Via/Piazza _____ n. _____

Comune _____ Prov. _____

(N.B.: in caso di diverse sistemazioni alloggiative dei componenti il nucleo familiare, indicare a fianco di ciascun indirizzo il numero progressivo corrispondente al/ai componente/i della Tabella1)

Via/Piazza _____ n. _____

Comune _____ Prov. _____

Via/Piazza _____ n. _____

Comune _____ Prov. _____

Il nucleo familiare ha la disponibilità, a titolo di proprietà, nuda proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto, uso) anche pro quota, di altra abitazione libera e agibile nello stesso Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata o in un Comune confinante:

SI dalla data del _____ NO

Il contitolare del diritto reale di godimento dell'abitazione ha espresso il dissenso al relativo utilizzo da parte del sottoscritto e del proprio nucleo familiare

SI NO

(N.B. In caso di dissenso per l'abitazione libera ed agibile già esistente alla data della presente domanda, allegare l'attestazione di dissenso)

LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

<hr/> Data ____ / ____ / ____ Firma del dichiarante _____

Spazio riservato al Comune per note: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

LEGGERE CON ATTENZIONE:

1. Il richiedente il contributo è tenuto a leggere con attenzione la direttiva del Commissario delegato che disciplina i criteri, le procedure e i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione principale.
2. Si evidenzia che il contributo è concesso esclusivamente per il periodo in cui si è provveduto autonomamente alla sistemazione del nucleo familiare, ovvero senza l'intervento o l'intermediazione della pubblica amministrazione con spese a carico di questa.
3. La presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso decade dal beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

